



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029
tel 0746.951310-13 fax 0746-951258
pec segreteria.posta.ri@legalmail.it

ORDINANZA n. 77 del 25 agosto 2018

PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA' IMMOBILE SITO IN POSTA -VIA ROMA -
EDIFICIO FOGLIO 27 PART. 430.

IL SINDACO

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Posta, prot. 5296 del 25.08.2018, Ing. Massimiliano Giorgini dalla quale si evidenzia il pericolo per la pubblica incolumità dovuto allo stato di compromissione strutturale dell'edificio sito in via Roma foglio 27 part. 430, relativamente alla facciata prospiciente la pubblica via;

Verificato che il proprietario, come da visura catastale, dell'immobile in oggetto censito al Catasto della Provincia di Rieti al foglio 27 particella 430 risulta essere l' ENEL ITALIA s.r.l. con sede in Roma;

Dato atto che per quanto a conoscenza di questa amministrazione la proprietà del suddetto stabile è dell'Enel Italia s.r.l. con sede legale in Roma viale Regina Margherita 125, c.f. e p.iva 06377691008;

Visto l'art. 54 comma 2° del D.L.vo 267/2000 del 18.08.2000 stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;

Visto l'art. 7-bis del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;

Visto il Titolo II Capo I del codice della strada di cui D.lgs. 285 del 30.04.1990 "costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche" ed in particolare l'art. 30 co. 1, 2;

Ritenuto di dover emettere provvedimento per la salvaguardia della pubblica incolumità affinché la proprietà proceda alla messa in sicurezza del fabbricato di proprietà di cui al foglio 27 particella 430, aggettante sulla pubblica via Roma;

Ritenuto di dover emettere provvedimento per la salvaguardia della pubblica incolumità affinché la proprietà proceda alla messa in sicurezza del fabbricato censito al foglio 27 part. 430 onde scongiurare possibili crolli, anche tramite intervento di demolizione, da eseguirsi sotto la vigilanza e responsabilità di tecnico abilitato e previa presentazione di apposita istanza al Comune di Posta;

ORDINA



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029

tel 0746.951310-13 fax 0746-951258

pec segreteria.posta.ri@legalmail.it

Per le motivazioni nelle premesse riportate

Alla società Enel Italia s.r.l., con sede legale in Roma viale Regina Margherita 125, c.f. e p.iva 06377691008, nella persona del proprio Rappresentante Legale pro tempore, di provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato di proprietà, censito al foglio 27 part. 430, relativamente alla facciata prospiciente la pubblica via Roma, da eseguirsi sotto la vigilanza e responsabilità di tecnico abilitato e previa presentazione di apposita istanza al Comune di Posta entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente;

AVVERTE

Che, trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale, il quale testualmente recita: *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929;*

Che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece, in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Rieti di specifica notizia di reato ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata al Rappresentante Legale pro tempore della società Enel Italia s.r.l., con sede legale in Roma viale Regina Margherita 125, c.f. e p.iva 06377691008;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Rieti
- Al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Posta;
- Al Comando Carabinieri di Borbona;
- Al Comando Carabinieri Forestali di Posta;

COMUNICA



COMUNE DI POSTA

PROVINCIA DI RIETI

Piazza degli Eroi, 18 - 02019 Posta (RI) Cod. Fisc. 00123930570 - c/c postale 15123029

tel 0746.951310-13 fax 0746-951258

pec segreteria.posta.ri@legalmail.it

Il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Ing. Massimiliano Giorgini presso il Settore Tecnico del comune di Posta,

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



Il Sindaco

Serenella Clarice